

FAQ

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

BANDO COMPETENZE&INNOVAZIONE

1. **Domanda:** abbiamo bisogno di acquisire un nuovo gestionale che sia in grado di digitalizzare ogni step dell'azienda e mettere in connessione tutti i dipendenti indipendentemente da mansioni e reparti d'appartenenza. Sarà pertanto necessario sia procedere all'acquisto del software sia, e soprattutto, mettere in atto una azione formativa a favore di tutti i dipendenti avvalendosi di uno o più tecnici consulenti. L'avviso in oggetto ci sembra possa contemplare queste azioni ma, prima di procedere, volevamo un vostro parere.

Risposta: la coerenza dell'attività deve trovare riscontro con le finalità del bando, i progetti finanziabili e le conseguenti spese ammissibili.

L'iniziativa, sostenendo lo sviluppo delle competenze, intende favorire i processi di:

- innovazione, trasformazione tecnologica e **digitale** che prevedano, ad esempio, l'applicazione dei principi e dei criteri della Sostenibilità Digitale¹, l'introduzione di tecnologie abilitanti, quali Intelligenza Artificiale (AI), Big Data e Analytics, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Blockchain, Automazione dei processi aziendali (RPA), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR), Cybersecurity avanzata, 5G e connettività avanzata, Sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), per la digitalizzazione dei processi aziendali, l'integrazione di tecnologie digitali in linea con gli obiettivi della Strategia Digitale per l'Europa e il Piano Nazionale Transizione 4.0.
- transizione **ecologica** con particolare focus all'adozione di modelli di economia circolare, di processi a minor impatto energetico o anche attraverso l'adozione di strumenti per valutare e ridurre l'impronta ambientale ed energetica dei prodotti e dei processi (ad es. Life Cycle Assessment – LCA, Life Cycle Costing – LCC, diagnosi energetiche, impronta ambientale, impronta di carbonio), la certificazione ambientale di processo, prodotto o servizio o l'implementazione di politiche ESG (Environmental, Social e Governance).

Le attività ammissibili per le due linee sono riportate alla sezione B.2 "Progetti finanziabili" e **non prevedono acquisti di materiali e/o attrezzature.**

I costi ammissibili per le due linee sono specificati nella sezione B.3 del bando e **non includono spese per investimenti materiali o immateriali.**

2. **Domanda:** vorrei sapere se attraverso l'avviso di prossima apertura "Competenze & Innovazione" Linea 1 si può finanziare la formazione del personale aziendale coinvolto in un percorso di innovazione digitale di cui si è chiesto il finanziamento attraverso il bando Regione Lombardia "Transizione digitale delle imprese lombarde". Il percorso formativo oggetto dell'istanza sarebbe diverso da quello previsto dal progetto di Transizione digitale in istruttoria.

Risposta: se il percorso formativo è **differente** da quello previsto dal bando "Transizione digitale" è possibile presentare domanda su Competenze&innovazione.

Si ricorda che le agevolazioni previste dal bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse **per le medesime spese** sottese alla realizzazione dei Progetti oggetto di richiesta di agevolazione e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

3. **Domanda:** vorrei sapere se tra gli innovation manager rientrano anche coloro che risultano iscritti all'elenco del MIMIT istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019, finalizzato all'erogazione dei servizi per l'accesso al Voucher Consulenza Innovazione.

Risposta: sì, purchè siano in possesso della certificazione UNI 11814:2021 ai sensi della legge 4/2012 sulle attività professionali non regolamentate

4. **Domanda:** relativamente ai servizi di consulenza specialistica, un fornitore abilitato (società), può avvalersi di Innovation Manager accreditati (persone fisiche)? In alternativa possono essere dipendenti diretti della società fornitrice?

Risposta: il soggetto erogatore della formazione e dei servizi specialistici deve rientrare nell'elenco di cui al punto A.6 del bando e rispettarne tutti i requisiti. Tale soggetto sarà anche quello che deve emettere fattura, ai fini della rendicontazione dell'azione sul bando. Può avvalersi di soggetti qualificati interni o esterni alla propria organizzazione ma ciò attiene più all'organizzazione aziendale che al bando.

5. **Domanda:** l'iscrizione all'albo degli esperti e/o la certificazione da quando devono essere dimostrabili? Dalla data di invio della domanda o dalla data di avvio del progetto?

Risposta: I requisiti devono essere presenti almeno dalla data di presentazione della domanda.

6. Domanda: siamo un ente di formazione accreditato e volevamo chiedere alcune specifiche in merito all'avviso in oggetto:

- Per quanto riguarda la formazione è necessario operare sulla piattaforma Siuf? Per i registri: è possibile utilizzare il format del registro normalmente utilizzato inserendo i loghi del progetto?
- C'è una durata minima/massima di ore di formazione?
- Per quanto riguarda la consulenza: l'ente formativo può incaricare un professionista esterno ai dipendenti dell'ente?

Risposta: Se la domanda si riferisce ai requisiti dei soggetti erogatori di cui alla sezione A.6, si riscontra quanto segue:

- il bando non prevede espressamente l'obbligo di utilizzare la piattaforma Siuf per l'erogazione dei corsi di formazione. Tuttavia, qualora altre normative e regolamenti regionali impongano agli enti accreditati l'obbligo, per talune tipologie di corsi di formazione volte alle imprese, di utilizzare la piattaforma Siuf, questa dovrà essere utilizzata. Le imprese beneficiarie potranno utilizzare in sede di rendicontazione i registri presenze nel format normalmente utilizzato, inserendo i riferimenti al progetto finanziato.
- il bando non specifica la durata minima e massima delle ore di formazione. Per i requisiti dei progetti e dei loro contenuti si rimanda alla sezione B.2.
- l'ente può avvalersi di professionalità esterne, qualora non espressamente vietato da altre normative e regolamenti regionali, fermo restando che il servizio di formazione deve essere erogato e fatturato dai soli soggetti previsti alla sezione A.6 del bando.

7. Domanda: società collegate tra loro possono partecipare entrambe al bando, effettuando due domande differenti?

Risposta: Il bando non vieta la partecipazione di società collegate, che comunque devono rispettare le condizioni di ammissibilità della concessione nel rispetto dei massimali *de minimis* previsti per l'impresa unica dal Reg. (EU) 2831/2023.

Per i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti si deve fare riferimento alla sezione A.3 del bando, per il limite sul numero di domande alla sezione B.2, mentre per ulteriori specifiche e approfondimenti in merito all'applicazione del regime di aiuti in *de minimis* secondo il Reg (UE) n. 2831/2023 si rimanda all'Allegato 13 del bando di cui si riporta estratto:

"A tal proposito si ricorda che "Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento

non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica", salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica".

- 8. Domanda: ai sensi del bando possono essere fornitori Enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37, operanti nel settore da almeno 5 anni certificati a livello internazionale dall'ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico "Istruzione" (codice EA37)". Anche la certificazione deve essere posseduta da almeno 5 anni?**

Risposta: Si conferma che la corretta interpretazione del requisito prevede l'attività nel settore della formazione per almeno 5 anni oltre al possesso della certificazione. Non è necessario che l'ente erogatore sia in possesso della certificazione da 5 anni.

- 9. Domanda: siamo una Media impresa, accreditata EA37 e EA33. Possiamo aderire anche in qualità di beneficiari e destinatari?**

Risposta: Si conferma che il bando non vieta che i soggetti di cui alla sezione A.6 possano essere soggetti beneficiari, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla sezione A.3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia anche un soggetto di cui agli elenchi della sezione A.6, non è ammessa l'attività di formazione erogata ai propri dipendenti e auto-fatturata.

- 10. Domanda: relativamente al bando in oggetto l'impresa deve avere sede operativa in Lombardia mentre non vi è nessuna menzione se i dipendenti devono essere assunti presso la sede lombarda. È quindi ammissibile che la formazione riguardi anche lavoratori assunti presso sede Inps non lombarda?**

Risposta: Nella sezione D.10 definizioni e glossario è specificata la seguente definizione:

"Destinatari": soggetti a cui sono rivolte le attività di sviluppo delle competenze; sono dipendenti a tempo determinato, indeterminato a tempo pieno o parziale, collaboratori a progetto, amministratori, titolari e soci persone fisiche (escluse persone giuridiche) o imprenditori individuali che operano attivamente nella gestione dell'impresa beneficiaria e sono coinvolti nella strategia aziendale per la transizione digitale e/o ecologica presentata dall'impresa beneficiaria e assegnati o da assegnare alla sede operativa in Lombardia attiva o da attivare.

I lavoratori, quindi, devono essere assegnati o da assegnare alla sede operativa in Lombardia.

11. Domanda: in domanda si possono prevedere più soggetti erogatori della formazione di cui al punto A.6? Inoltre, chiediamo conferma che non ci sia il vincolo di soggetto erogatore di cui al punto A.6. per le *Spese di consulenza per la predisposizione del Progetto*.

Risposta: Per le attività formative incluse nel Piano delle Azioni è possibile prevedere il coinvolgimento di più soggetti erogatori di cui al punto A.6. Si conferma inoltre che le spese di consulenza per la predisposizione del Progetto possono essere fornite anche da soggetti non riportati nell'elenco di cui al punto A.6.

12. Domanda: in merito al bando in oggetto, chiediamo se è possibile presentare la domanda anche in merito a progetti di innovazione già partiti nel 2024 e che sono ancora in corso.

Risposta: premesso che il Progetto deve rispondere agli obiettivi e alle caratteristiche riportate nel bando in particolare alla sezione B.2, si ricorda che la data di Avvio del progetto da inserire sul sistema Bandi e Servizi dovrà essere coerente con le seguenti indicazioni:

- per la Linea 1 la data corrispondente alla prima spesa sostenuta a partire dal 2 agosto 2024
- per la Linea 2 la data corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato.

È possibile dunque presentare la domanda anche in merito a progetti di innovazione già iniziati nel 2024 ed ancora in corso, considerando che le spese sono ammissibili dal 2 agosto 2024 (farà fede la data della fattura/ giustificativo di spesa).

Si ricorda infine che, come previsto al punto 10 della sezione B.2, non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 63 comma 6 Reg. (UE) 2021/1060, le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.